



COMUNE DI BAGNOLE MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N° **201**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T.A.R.I. - ANNO 2016.

L'anno **duemilaquindici** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **11:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ALMICI CRISTINA	Presente
LANZANI PAOLO	Assente
FIOLETTI SERGIO	Presente
STURLA PIETRO	Presente
PASCA RICCARDO	Presente

Totale presenti	4
Totale assenti	1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **CALCEDONIO Dott. SCACCIAFERRO** il quale partecipa alla riunione con funzioni consultive referenti, di assistenza e cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO **ALMICI Dott.ssa CRISTINA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della Tariffa sui rifiuti;

- che sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- che il tributo, ai sensi del comma 642, è dovuto da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- che secondo tali criteri, gli introiti della tariffa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 20/05/2015, esecutivo ad ogni effetto di legge, il quale all'articolo 34 co. 7 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Servizi Tecnici - sulla scorta dei dati in possesso, ma che è indispensabile che la Giunta Comunale ne determini i contenuti e le tariffe al fine della introduzione delle risultanze nell'approvando progetto di bilancio di previsione 2016 – 2018;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario come da indicazioni e criteri previsti dal DPR 158/1999 comprende:

- Il piano finanziario degli investimenti;
- Il programma degli interventi necessari;
- La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- Le risorse finanziarie necessarie;
- Il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario analizza e descrive:

- Il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
- Il piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
- Il modello gestionale ed organizzativo;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2016 di € 1.094.380,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 544.750,00

COSTI VARIABILI € 549.630,00

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività;

VISTA in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe TARI che una volta effettuata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5, D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);

- che riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati secondo il principio stabilito dalla normativa di "chi sporca paga";
- che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- che il Comune di Bagnolo Mella non ha ancora portato a termine tale sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;

RITENUTO quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

a) utenze domestiche:

- partite soggette a TARI nell'anno 2015, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità,
- suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) e individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo;
- applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori determinati entro i limiti dell'intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999 e tenuto conto di quanto previsto dal D.L. 16/2014;

b) utenze domestiche:

- i dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2015 aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- redistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d'utenza previste dal D.P.R. 158/1999 e dal regolamento di applicazione della TARI;
- scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999 di quanto previsto dal D.L. 16/2014);

DATO ATTO che al termine dell'esercizio finanziario 2015 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo, ma che al momento non sono assolutamente previste spese inferiori alle entrate;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2016, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

VISTO, inoltre, l'articolo 43 e 44 del Regolamento IUC, nella sua componente TARI, il quale prevede agevolazioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO che sulla base delle verifiche effettuate si rende necessario provvedere ad una integrazione del Regolamento IUC – parte Tari all'art. 43 aggiungendo i seguenti commi 8, 9, 10, 11:

8. Alle utenze non domestiche riferite alla categoria 22 la superficie soggetta a TARI è determinata in base ai seguenti scaglioni:
- sino a 700 mq. nessun abbattimento
 - con superficie compresa fra i 701 mq. e fino a 1.000 mq abbattimento del 50%
 - con superficie compresa fra i 1.001 mq. ed oltre abbattimento del 70%
9. Per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 22 che svolgono unicamente attività di agriturismo, considerato il rapporto di connessione e complementarietà dell'agriturismo rispetto all'attività agricola, viene applicata la tariffa prevista per l'attività alberghiera e/o ristorazione con i seguenti correttivi: la tariffa è applicata tenendo conto delle giornate di cui al certificato di connessione/complementarietà dell'attività di agriturismo rispetto all'agricoltura.
10. Le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 15, 18, 19, 20, 21 aventi aree operative scoperte e limitatamente ad esse, è applicato un abbattimento della superficie pari al 50%.
11. Per particolari tipi di utenza quali supermercati, ipermercati, macellerie nella parte relativa a laboratorio di lavorazione/macellazione, banchi del mercato settimanale comunale, verrà applicata l'esenzione parte variabile della tariffa corrispondente.

PRESO ATTO che tali agevolazioni sono a carico delle tariffe TARI;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il D.L. 16/2014 che prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, (2016) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo allegato 1»;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO il DM del Ministero dell'interno in data 28/10/2015 con il quale è stato fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il Regolamento IUC (nella sua componente TARI);

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i, ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Cristian Platto in data 18/12/2015 e la Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli in data 18/12/2015 e per quella contabile il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli in data 18/12/2015;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano Finanziario per l'anno 2016 riguardante la gestione del servizio dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato "A", nel quale è determinato il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2016, pari ad Euro 1.094.380,00 da coprire attraverso l'applicazione della componente tributo rifiuti (TARI) della I.U.C.;
- 2) di approvare per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 34 co. 7 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, tenuto in debito conto delle integrazioni all'art. 43, come sopra meglio dettagliate;
- 3) di quantificare in €. 1.094.380,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime votazione, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
ALMICI Dott.ssa CRISTINA

.....

IL SEGRETARIO GENERALE
CALCEDONIO Dott. SCACCIAFERRO

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo Pretorio On-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n° 69 del 18 giugno 2009 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Addì, 13-01-2016

Il Messo Comunale
Giovanni Saleri

***COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ***

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la su estesa deliberazione, nella medesima data di inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (PROT. N° 652 _____), ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 in data _____.

Addì, _____

Il Responsabile del
Settore Finanziario
Teresina Graziella Bottoli

.....